COMMISSIONE VI

FINANZE

22.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIACOMO ROSINI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione ed approvazione):

Botta ed altri: Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri dell'indennità di esproprio (2741) 3

Rosini Giacomo, *Presidente* 3, 4, 5, 6

Gitti Tarcisio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 4, 5

Usellini Mario 5, 6

Votazione segreta:

Rosini Giacomo, *Presidente* 6

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Ripartizione a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane dei fondi previsti dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (2913) 7

Rosini Giacomo, *Presidente* 7

Gei Giovanni, *Relatore* 7

Gitti Tarcisio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 7

Solaroli Bruno 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,55.

RENATO RAVASIO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Botta ed altri: Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri dell'indennità di esproprio (2741).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri: « Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri dell'indennità di esproprio ».

Poiché il relatore è assente, lo sostituirò io stesso.

Comunico che sono pervenuti i prescritti pareri sul testo approvato in linea di principio nella seduta del 20 luglio 1988. Do lettura del parere trasmesso dalla I Commissione affari costituzionali:

« Parere favorevole, a condizione che l'articolo 3 sia riformulato nel senso di precisarne il significato normativo in relazione alle finalità che si intendono perseguire. Si invita comunque la Commissione di merito a stralciare l'articolo 3 citato, che riguarda materia estranea rispetto a quella oggetto della proposta di legge, disciplinando in maniera autonoma e separata quanto in esso precisato ».

Do lettura del parere trasmesso dalla V Commissione bilancio:

« Parere favorevole, con l'osservazione che: l'istituto della retrocessione venga disciplinato nell'ambito della normativa organica sull'indennità di espropriazione, per la quale, com'è noto, esistono apposito disegno di legge del Ministero dei lavori pubblici e numerose iniziative parlamentari ».

Do lettura del parere trasmesso dalla VIII Commissione ambiente:

« Parere favorevole, a condizione che: la concessione di mutui avvenga in deroga alle disposizioni sul *plafond* di norma previsto per i comuni, tenuto conto che la legge finanziaria intendeva garantire ai comuni risorse aggiuntive; che sia ripristinata per i comuni tenuti al pagamento in base a sentenze esecutive.

« Raccomanda, infine, di riconsiderare le modalità di concessione dei mutui, definendo disposizioni che evitino problemi e ritardi nell'applicazione della legge ».

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui, per un importo complessivo di lire 900 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, destinati al finanziamento dei maggiori oneri di esproprio, maturati alla data del 31 dicembre 1987, per l'aquisizione di aree destinate ad interventi di pubblica utilità. I benefici di cui al presente comma sono ripartiti proporzional-

mente fra i comuni richiedenti in relazione alla disponibilità delle risorse.

Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico dello Stato.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1989 e lire 200 miliardi per l'anno 1990, si provvede utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1989 e 1990 dell'accantonamento « Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

TARCISIO GITTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Prendo atto della volontà della Commissione in ordine all'articolo 1; desidero, tuttavia, sottolineare che il Governo avrebbe preferito il mantenimento dell'originaria formulazione del testo che, specificando le priorità nella destinazione delle indennità in esame, sembrava meglio rispondere allo spirito dell'intervento. Spero che la nuova formulazione – che ottempera per altro ai prescritti pareri – non costituisca un motivo per ridurre lo stimolo, da parte del Governo e dei gruppi parlamentari, per giungere il più celermente possibile alla definizione di nuove norme in materia di indennità di esproprio, che dovranno tenere in considerazione i problemi aperti in seguito alla recente sentenza della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. I mutui fondiari concessi ai sensi dell'articolo 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, potranno essere perfezionati anche con la stipulazione di un unico contratto; in tal caso le somme erogate saranno costituite in deposito cauzionale presso gli enti mutuanti fintanto che non sia stata ad essi giustificata l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca a garanzia del mutuo e siano adempiute le altre condizioni stabilite nel contratto.

TARCISO GITTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Il proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, in base a provvedimento espropriativo da parte del comune dichiarato illegittimo con pronuncia passata in giudicato ha diritto esclusivamente al risarcimento del danno, oltre alla svalutazione monetaria e alle ulteriore somme di cui all'articolo 1224, comma 2, del codice civile dal giorno dell'accertata occupazione illegittima.

In ottemperanza alla condizione posta dalla I Commissione affari costituzionali, presento il seguente emendamento interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. Il proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato dal provvedimento espropriativo del comune dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene.

2. Oltre al risarcimento del danno spettano le somme dovute a causa della

svalutazione monetaria e le ulteriori somme di cui all'articolo 1224, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal giorno dell'occupazione illegittima.
3. 1.

TARCISIO GITTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ritengo che la materia disciplinata dall'articolo 3, come d'altronde quella trattata dall'articolo 2, avrebbe dovuto essere affrontata in sede di esame della disciplina organica dell'indennità di esproprio. In tal senso si sono espresse anche le Commissioni I e V.

Per quanto riguarda il nuovo testo dell'articolo 3, a mio avviso, la formulazione dell'emendamento 3.1 dovrebbe essere modificata nel senso di sopprimere, dopo le parole: « provvedimento espropriativo », le seguenti: « del comune ».

Infatti, in diverse regioni, il provvedimento espropriativo viene assunto dal presidente della giunta regionale o dall'assessore a ciò delegato.

PRESIDENTE. In effetti, nell'emendamento 3. 1, dopo le parole: « del danno causato da provvedimento espropriativo », viene anche specificato: « del comune ».

Tale inciso rappresentava una delle condizioni in base alle quali questa presidenza aveva ritenuto ammissibile questo ed altri emendamenti, provvedendo sugli stessi ad acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti.

È chiaro che le diverse opinioni sono legittime, ma occorre chiarire che questa Commissione in materia di ammissibilità degli emendamenti ha sempre cercato di attenersi alle norme regolamentari vigenti in materia, propendendo per la non ammissibilità nei casi dubbi.

L'osservazione specifica dell'onorevole Gitti va considerata con la dovuta attenzione non soltanto perché è formulata da un rappresentante del Governo, ma anche perché egli ha una notevole competenza professionale in materia. Desidero, pertanto, che la nuova formulazione dell'emendamento sia confortata dal parere favorevole del sottosegretario.

Nella mia veste di relatore, do pertanto lettura dell'emendamento 3. 1 nella nuova formulazione proposta dal Governo, sulla quale concordo:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. Il proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene.

2. Oltre al risarcimento del danno spettano le somme dovute a causa della svalutazione monetaria e le ulteriori somme di cui all'articolo 1224, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal giorno dell'occupazione illegittima.

TARCISIO GITTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è favorevole all'emendamento come riformulato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 1 nel nuovo testo, accettato dal Governo.

(È approvato).

MARIO USELLINI. Desidero prospettare l'opportunità di valutare se il termine di cinque anni, previsto dalla legge, per l'effettuazione dell'esproprio possa essere prorogato, o debba invece essere considerato tassativo nel senso che, qualora alla scadenza di esso non si sia proceduto all'esproprio, il vincolo venga meno.

Com'è noto, la prassi seguita da molte amministrazioni è stata, finora, quella di

vincolare addirittura per decenni certi terreni, i quali non sono stati, poi, utilizzati e per il cui esproprio i rispettivi proprietari non sono stati in alcun modo indennizzati.

Ritengo che tale costume debba trovare nella legge una regola moderatrice nel senso che, ove prevalga il criterio della pubblica utilità, si provveda all'esproprio entro un termine e ad un prezzo che permettano a chi venga espropriato di ricevere un congruo e tempestivo indennizzo e pertanto preannuncio la presentazione di un articolo aggiuntivo in tal senso.

PRESIDENTE. Onorevole Usellini, la questione da lei sollevata è sicuramente reale e certamente condivisibile nel merito. Per altro, essa rientra in un quadro da noi già preso in considerazione allorquando fu dall'onorevole Ferrarini presentato un emendamento, abbastanza articolato ed ampio, concernente proprio una nuova disciplina delle procedure di esproprio.

In quella occasione, il presidente invitò il presentatore a ritirare tale emendamento ricordando come il provvedimento in esame riguardasse gli oneri o gli effetti conseguenti all'esproprio e non già le procedure ad esso relative.

Pertanto, ritengo che quanto fu sostenuto in quell'occasione – peraltro, con il conforto della I Commissione affari costituzionali – valga anche in questo momento a proposito della proposta di modifica che lei, onorevole Usellini, ha inteso poc'anzi prospettare.

La questione ora sollevata può essere, invece, molto più propriamente incastonata nell'esame, in corso presso l'VIII Commissione ambiente, del progetto di legge di revisione di tutte le procedure di esproprio.

La invito dunque, onorevole Usellini, a volere rinunciare ad un'eventuale sua proposta di modifica nel senso da lei illustrato.

MARIO USELLINI. Accetto il suo invito, signor presidente.

PRESIDENTE. Poiché all'ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Botta ed altri: « Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri dell'indennità di esproprio » (2741):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15

Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Auleta, Azzaro, Bellocchio, Bortolani, Bruzzani, Ciaffi, Di Pietro, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Gei, Grillo Luigi, Grillo Salvatore, Pascolat, Patria, Pellizzari, Piro, Ravasio, Romani, Rosini, Russo, Serra, Serrentino, Solaroli, Tarabini, Umidi Sala. Usellini e Visco.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ripartizione a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane dei fondi previsti dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (2913).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ripartizione a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane dei fondi previsti dall'articolo 29, comma 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ».

Ricordo che nel corso della precedente seduta si era conclusa la discussione sulle linee generali del provvedimento.

TARCISIO GITTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo aveva presentato il disegno di legge n. 2913 nella convinzione che esso potesse essere rapidamente approvato dalle Camere.

Dobbiamo, tuttavia, registrare il preannuncio di una serie di emendamenti che, se approvati, non potrebbero allo stato ottenere la necessaria copertura finanziaria, neppure dopo l'approvazione dell'assestamento di bilancio da parte delle Camere.

Il Governo chiede pertanto un rinvio della discussione del disegno di legge n. 2913, riservandosi l'adozione dei provvedimenti urgenti, ritenuti necessari per consentire ai comuni il rispetto degli adempimenti di legge. In proposito, sono già in corso contatti fra il Governo e l'ANCI, che hanno per oggetto, in particolare, i problemi della finanza locale.

GIOVANNI GEI, *Relatore.* Prendo atto della richiesta del Governo e concordo con essa, in quanto sono emerse esigenze di reperire ulteriori fondi a favore degli enti locali, per un adeguamento all'indice di inflazione e per far fronte agli oneri collegati ai rinnovi contrattuali dello scorso anno.

BRUNO SOLAROLI. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo e sollecito quest'ultimo a presentare un nuovo provvedimento in materia, che è quanto mai urgente.

PRESIDENTE. Il Governo ha esposto le ragioni che lo inducono a chiedere un rinvio del seguito della discussione del disegno di legge n. 2913. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO